

**TITOLO** **DOCUMENTO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL ART. 40.1.A.I DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/848 E S.M.I. PER CAB CHE RILASCIANO DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ AD AZIENDE CHE PRODUCONO E/O ETICHETTANO PRODOTTI BIOLOGICI**

**SIGLA** **DT-16-DC**

**REVISIONE** **00**

**DATA** **14-10-2021**

**REDAZIONE**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE**

**APPROVAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ENTRATA IN VIGORE**

**01-01-2022**

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>4. TERMINI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO .....</b>	<b>5</b>
6.1. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO .....	5
6.2. APPLICAZIONE DEI RISULTATI DELL'ANALISI DEL RISCHIO.....	5
<b>7. ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO .....</b>	<b>7</b>

## 1. INTRODUZIONE

ACCREDIA, in qualità di Ente unico di Accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) 765/08, ha ritenuto opportuno, a seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2018/848 e sue successive modifiche ed integrazioni relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento (CE) 834/2007, procedere a revisionare il Regolamento Tecnico RT-16, rieditandolo come Documento Tecnico, in considerazione del fatto che sia il Regolamento (UE) 2018/848 che tutta la normativa vigente nazionale ed internazionale, inclusa quella in fase di emissione, contengono requisiti chiari e definiti per la successiva applicazione armonizzata da parte degli Organismi di Certificazione (di seguito indicati come CAB).

Alla luce di quanto sopra riportato, ACCREDIA a seguito delle indicazioni pervenute dalle parti interessate alla certificazione biologica (Associazioni dei CAB operanti nel biologico, Associazioni dei Produttori, Autorità Competenti MiPAAF e Regioni), ha ritenuto opportuno emettere il presente Documento Tecnico al fine di definire dei criteri guida per la valutazione del rischio per tutti i CAB che certificano a fronte del Regolamento (UE) 2018/848, come previsto all'articolo 40.1.a.i dello stesso Regolamento. Questo richiede infatti la predisposizione da parte del CAB di una procedura di valutazione del rischio, finalizzata a determinare, in particolare, la base per l'intensità e la frequenza delle verifiche di conformità degli operatori e dei gruppi di operatori.

Il presente Documento Tecnico, al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni in esso contenute, è stato elaborato e aggiornato da apposito Gruppo di Lavoro, composto dai rappresentanti delle seguenti Istituzioni:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (PQAI), Direzione Generale per il riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore (VICO) e Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF), Regione Emilia-Romagna in rappresentanza delle Regioni e P.A., Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), Confederazione Nazionale Coltivatori (Coldiretti), Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione di Prodotti Biologici (AssoBio), Confederazione Produttori Agricoli (Copagri), Confederazione Cooperative Italiane (ConfCooperative), Associazione Organismi Certificazione (CONFORMA), Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica (FederBio), Associazione Organismi di Certificazione del Biologico (ASSOCERTBIO).

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento contiene le indicazioni per effettuare la valutazione del rischio prevista dall'articolo 40.1.a.i del Regolamento (UE) 2018/848.

Tale metodo si configura come unico metodo validato ufficialmente da tutte le parti interessate, e quindi utilizzabile dai CAB che certificano a fronte del Regolamento (UE) 2018/848.

Si evidenzia che eventuali disposizioni normative Comunitarie o adottate dall’Autorità Competente, che andranno ad incidere sulla valutazione del rischio, saranno automaticamente applicate.

Il contenuto del presente Documento Tecnico potrà, quindi, essere oggetto di revisione anche in momenti successivi alle disposizioni di cui sopra.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. (UE) 2018/848.	Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio e sue successive modifiche ed integrazioni.	Relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

### 4. TERMINI E DEFINIZIONI

Per i termini e le definizioni si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento (UE) 2018/848, nel Regolamento (UE) 2017/625, nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020.

In particolar modo si specifica che per “Verifica di Conformità” si intendono tutte le attività volte a verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2018/848 quali a titolo esemplificativo ispezioni documentali, ispezioni fisiche in loco, audit e attività di prova.

### 5. ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

NC	Non Conformità;
CAB	Conformity Assessment Body (Organismo di Valutazione della Conformità);
OGM	Organismo Geneticamente Modificato;

UBA	Unità Bovino Adulto;
s.m.i	Successive modifiche e integrazioni, compresi atti esecutivi e delegati;

## **6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO**

Nel presente paragrafo vengono definiti i requisiti minimi per la predisposizione della procedura di valutazione del rischio di cui all'art. 40.1.a.i del Reg UE 2018/848, che deve determinare, in particolare, la base per l'intensità e la frequenza delle verifiche di conformità degli operatori e dei gruppi di operatori certificati dai CAB.

### **6.1. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

La valutazione dei fattori di rischio è utilizzata per confrontare il ruolo dei diversi possibili fattori di rischio, che sono specifici per ciascuna delle tipologie di attività caratteristiche del settore (Produzione Vegetale, Produzione Animale, Produzione Apistica, Produzione di Alghe, Produzione di Animali dell'acquacoltura, preparazioni di Alimenti e Mangimi), al fine di determinare una scala di importanza. Tale valutazione è elaborata per livelli di pericolosità associati ad un singolo fattore di rischio:

1. Attività ad alto rischio;
2. Attività a medio rischio;
3. Attività a basso rischio.

Nella valutazione di un operatore sono individuati, per i fattori applicabili, i livelli di rischio specifici (uno per ogni fattore).

Per Operatori con attività multiple (vedi tabelle §7), l'esercizio è ripetuto per le diverse attività, attribuendo la pressione minima di controllo in funzione della classe di rischio assegnata ad ogni attività.

L'assegnazione del rischio può essere confermata a seguito del primo controllo ufficiale ordinario annuale.

### **6.2. APPLICAZIONE DEI RISULTATI DELL'ANALISI DEL RISCHIO**

I controlli ufficiali, ad esclusione delle attività di prova, si distinguono in:

- a) Controllo ufficiale ordinario annuale (con preavviso o senza preavviso): Verifica di conformità, comprendente una verifica fisica in loco, che copre tutte le attività svolte dall'operatore ai fini della determinazione della conformità al regime di controllo UE della produzione biologica (può essere condotto in più momenti);

- b) Controllo ufficiale aggiuntivo (con preavviso o senza preavviso): Verifica di conformità, comprendente una verifica fisica in loco aggiuntiva al controllo ufficiale ordinario annuale, eseguita sulla base della valutazione del rischio.

Se un operatore svolge più di un'attività di cui al paragrafo 7 del presente documento, il controllo ufficiale ordinario è da intendersi la verifica della conformità di tutte le tipologie di attività condotte dall'operatore.

Nella pianificazione dei controlli ufficiali e dei campionamenti, ogni CAB programma le stesse in funzione dei valori di rischio di non conformità che ha un operatore, in base ad una frequenza minima annuale di controlli ufficiali fissati su tre gruppi, come di seguito indicati:

- a) Gruppo 1: attività a basso rischio per la quale si esegue un controllo ufficiale ordinario;
- b) Gruppo 2: attività a medio rischio per la quale si eseguono un controllo ufficiale ordinario ed un controllo ufficiale aggiuntivo preferibilmente senza preavviso;
- c) Gruppo 3: attività ad alto rischio per la quale si eseguono un controllo ufficiale ordinario e due controlli ufficiali aggiuntivi (di cui uno senza preavviso).

Alla pianificazione dei controlli ufficiali è associato un programma di campionamento elaborato in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, fissato in base ad una frequenza minima annuale di prelievo/analisi, così come di seguito indicato:

- a) Gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali di norma non si programmano analisi;
- b) Gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si esegue una analisi su un numero di operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo;
- c) Gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si esegue almeno una analisi sul 100% della popolazione del gruppo.

È opportuno ricordare che qualora l'applicazione dei criteri sopra riportati in termini numerici da svolgere non corrisponda al minimo previsto dal Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i., il CAB deve procedere ad integrare il proprio programma fino al raggiungimento di quanto previsto dal Regolamento, sempre considerando il rischio dato dall'applicazione del metodo di calcolo di cui al successivo paragrafo 7.

Per gli operatori a basso rischio si prevedrà almeno un controllo fisico in loco annuale salvo che gli operatori ricadano in quanto previsto dall'Art. 38.3 del Reg. (UE) 2018/848.

## 7. ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO

Il presente paragrafo specifica i principali fattori di rischio ed i relativi valori da impiegare per la valutazione del rischio prevista dall'articolo 40.1.a.i del Reg. (UE) 2018/848.

I restanti fattori di rischio richiamati nel Reg. (UE) 2018/848 all'art. 38 dovranno essere considerati dai CAB in fase di stesura del piano dei controlli per individuare le ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli: ad esempio, tramite la valutazione di questi ulteriori fattori di rischio sarà individuato il momento più opportuno per l'effettuazione dell'ispezione e sarà decisa l'ampiezza della stessa in base alla natura dei processi produttivi, alle specificità aziendali ed ai punti critici.

Il metodo di seguito riportato si configura come unico metodo validato ufficialmente da tutte le parti interessate.

Ai fini di una corretta applicazione si ritiene necessario precisare quanto segue:

- il calcolo del rischio dovrà essere eseguito sommando algebricamente i valori dei singoli descrittori (i valori numerici che definiscono i limiti di ogni classe sono riportati in testa ad ogni singola tabella);
- le NC vengono considerate all'interno del calcolo del rischio per l'attività a cui fanno riferimento, eccetto le NC generali, ovvero quelle che si applicano all'intero CUAA comprese le reiterazioni, le quali dovranno essere conteggiate per ogni attività per il quale l'operatore risulta notificato. La NC per mancato pagamento non rientra in questo conteggio;
- a seguito dell'analisi del rischio effettuata per attività, il CAB dovrà assegnare all'operatore una classe generale di rischio corrispondente alla classe dell'attività con rischio più alto;
- i controlli ufficiali aggiuntivi devono essere modulati in base alla classe di rischio attribuita alla singola attività;
- a fronte di casi particolari, il CAB può riservarsi di modificare la classe di rischio, mantenendo registrazione delle motivazioni;
- per Macrouso è da ritenersi applicabile quanto previsto dall'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012: orientamento produttivo della particella, generato automaticamente dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Tabella 1: **PRODUZIONE VEGETALE**

Limiti: 4-7 BASSO; 8-10 MEDIO; 11 - 12 ALTO

(Compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetale).

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO Punteggio 3	MEDIO Punteggio 2	BASSO Punteggio 1
Coltura Praticata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protette</li> <li>• Vivaistiche sementiere</li> <li>• Frutticole</li> <li>• Riso</li> <li>• Uva da tavola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortaggi pieno campo</li> <li>• Vite</li> <li>• Olivo</li> <li>• Colture industriali e/o a rischio OGM</li> <li>• Colture non food</li> <li>• Raccolta spontanea</li> <li>• Cereali</li> </ul>	Quanto non presente in alto e medio
Metodi di produzione adottati	Unità Biologica e unità non biologica sullo stesso macrouso	Unità Biologica e non biologica su diversi macrousi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità Biologica;</li> <li>• Unità Biologica e in conversione sulle stesse colture*</li> </ul>
Superficie aziendale	Superiore a 50 Ha	Da 15 a 50 Ha	Inferiore a 15 Ha
Non Conformità che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione	Più rilievi negli ultimi tre anni	Un rilievo negli ultimi tre anni	Nessun rilievo nei tre anni precedenti (non considerare le NC non imputabili direttamente all'operatore).

\* Oltre al normale bilancio di massa, nel caso di produzione di prodotti biologici e in conversione su varietà non facilmente distinguibili è obbligatorio uno specifico bilancio di entrambe le produzioni.



Tabella 2: **PRODUZIONE ANIMALE (ad esclusione delle produzioni apistiche)**

Limiti: 5-8 BASSO; 9-12 MEDIO; 13-15 ALTO

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO Punteggio 3	MEDIO Punteggio 2	BASSO Punteggio 1
Tipologia	Latte** Uova	Carne** Pollastrelle	Riproduzione
Metodi di produzione zootecnici adottati	Biologico, non biologico (solo se da reddito)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologico</li> <li>• Biologico e in conversione*</li> </ul>
Dimensione dell'allevamento (espresso in UBA)	> 80 UBA	Da 30 a 80 UBA	< 30 UBA
Estensività espressa come UBA/SAU aziendale (quindi non comprensoriale)	UBA/SAU aziendale (quindi non comprensoriale) $\geq 2$	$1 \leq$ UBA/SAU aziendale (quindi non comprensoriale) $< 2$	UBA/SAU aziendale (quindi non comprensoriale) $< 1$
Non Conformità che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione	Più rilievi negli ultimi tre anni	Un rilievo negli ultimi tre anni	Nessun rilievo nei tre anni precedenti (non considerare le NC non imputabili direttamente all'operatore).

\* Oltre al normale bilancio di massa, nel caso di produzione di prodotti biologici e in conversione è obbligatorio svolgere uno specifico bilancio di entrambe le produzioni zootecniche.

\*\* Nel caso di allevamenti di animali a doppia attitudine deve essere considerata la categoria di rischio più elevata.

Tabella 3: **PRODUZIONE APISTICA**

Limiti nel dettaglio: 3-5 = BASSO; 6-7= MEDIO; 8 = ALTO

FATTORI DI RISCHIO*	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO Punteggio 3	MEDIO Punteggio 2	BASSO Punteggio 1
Tipologia		Produzioni apistiche***	Riproduzione (attività finalizzata alla produzione di sciami e/o api regine) **
Dimensione dell'allevamento (espresso in arnie)	> 500 arnie	Da 100 a 500 arnie	< 100 arnie
Non Conformità che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione	Più rilievi negli ultimi tre anni	Un rilievo negli ultimi tre anni	Nessun rilievo nei tre anni precedenti (non considerare le NC non imputabili direttamente all'operatore).

\*Tra i parametri aggiuntivi alla valutazione il CAB includerà il numero di postazioni (dove per "postazione" si intende il luogo nel quale è collocato un gruppo di arnie) e l'areale.

\*\*rientrano nella definizione le aziende che commercializzano esclusivamente produzione di sciami e/o api regine (rientrano in tale definizione anche i nuclei biologici completi come ad es. sciami in telaini preformati con cera biologica).

\*\*\* in tale definizione rientrano le produzioni apistiche in senso generale inclusa la componente riproduttiva (miele, propoli, pappa reale, cera, nuclei, ecc.).

Tabella 4: **PRODUZIONE ALGHE**

Limiti: 5-8 BASSO; 9-12 MEDIO; 13 - 15 ALTO

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO Punteggio 3	MEDIO Punteggio 2	BASSO Punteggio 1
Indirizzo produttivo	Alghe coltivate e raccolta spontanea	Alghe coltivate	Raccolta spontanea
Metodi di produzione adottati	Produzioni miste applicate alla stessa specie	Produzioni miste applicate a specie distinte	Esclusivamente produzione biologica
Numero unità produttive	Oltre 3 unità produttive	Da 2 a 3 unità produttive	1 unità produttiva
Dimensione prateria (espressa in tonnellate)	Produzione annua > 20 t	Produzione annua tra 5 e 20 t	Produzione annua < 5 t
Non Conformità che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione	Più rilievi negli ultimi tre anni	Un rilievo negli ultimi tre anni	nessun rilievo nei tre anni precedenti (non considerare le NC non imputabili direttamente all'operatore).

Tabella 5: **PRODUZIONE ANIMALI D'ACQUACOLTURA**

Limiti: 6-10 BASSO; 11-15 MEDIO; 16-18 ALTO

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO Punteggio 3	MEDIO Punteggio 2	BASSO Punteggio 1
Tipologia allevamento (Considerare molluschi e pesci)	Vasche		Vallicoltura Mare aperto (comprende Mitili e Molluschi)
Indirizzo produttivo	Allevamenti da ingrasso	Allevamenti di novellame (Riproduzione)	Allevamenti di uova (Riproduzione)
Metodi di produzione adottati	Produzioni miste applicate alla stessa specie	Produzioni miste applicate a specie distinte	Esclusivamente produzione biologica
Numero unità produttive	Oltre 3 unità produttive	Da 2 a 3 unità produttive	Una unità produttiva
Dimensione dell'allevamento (espressa in tonnellate)	Per i pesci: In caso di VASCHE - Aziende con produzione annua superiore a 20 t  Per i mitili: Aziende con produzione annua superiore a 1000 t	Per i pesci: In caso di VASCHE - Aziende con produzione annua compresa tra 5 e 20 t  Per i mitili: Aziende con produzione annua compresa tra 200 e 1000 t	Per i pesci in caso di VALLICOLTURA  Per i mitili: Aziende con produzione annua inferiore a 200 t
Non Conformità che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione	Più rilievi negli ultimi tre anni	Un rilievo negli ultimi tre anni	nessun rilievo nei tre anni precedenti (non considerare le NC non imputabili direttamente all'operatore).

Tabella 6: **PRODUZIONE PREPARAZIONI DI ALIMENTI E MANGIMI (compresa la produzione di prodotti vitivinicoli e il commercio)**

Limiti: 7-12 BASSO; 13-18 MEDIO; 19-21 ALTO

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO Punteggio 3	MEDIO Punteggio 2	BASSO Punteggio 1
Fatturato totale bio	> 5 ML	Tra 500.000€ e 5 ML	< 500.000€
Classificazione Operatore	Trasformatore e commerciante di prodotti sfusi considerati a rischio (es.: pomodoro, olio, Cereali, etc.) con l'esclusione della vendita al dettaglio. Trasformatore che trasforma anche prodotti di terzi.	Trasformatore e operatore che effettua magazzinaggio e/o commercializzazione di prodotti sfusi (esclusa vendita al dettaglio)	Azienda agricola che trasforma prodotto proprio, Operatore che fa magazzinaggio e/o commercializzazione di prodotto confezionato (piattaforme). Vendita al dettaglio di prodotto sfuso e/o on-line)
Metodo di produzione	Azienda mista		Azienda biologica
Tipologie di prodotti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Molitura e affini, stoccaggio,</li> <li>• Fiocatura e tostatura di cereali/proteoleaginose;</li> <li>• Oli e grassi vegetali;</li> <li>• Trasformati a base di pomodoro;</li> <li>• Prodotti Ortofrutticoli freschi;</li> <li>• Mangimi;</li> <li>• Piatti pronti (prodotti da gastronomia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti da forno, bevande alcoliche, sementi, prodotti dell'alveare, uova e ovo prodotti, latte e derivati, conserve vegetali</li> <li>• Pastificazione, vinificazione, sezionamento e lavorazione carni</li> </ul>	Altri

Si avvale di Contoterzisti		C/terzista senza propria certificazione incluso nella notifica del preparatore	C/terzista con certificazione propria	L'operatore non si avvale di contoterzisti
"Prodotti"*	Numero di ricette	> 30	≥10 ≤30	<10
	Numero referenze	>200	≥50 ≤200	<50
Non Conformità che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione		Più rilievi negli ultimi tre anni	Un rilievo negli ultimi tre anni	Nessun rilievo nei tre anni precedenti (non considerare le NC non imputabili direttamente all'operatore).

\* Si usa la prima riga per i trasformatori e la seconda per dettaglianti/distributori.

Di seguito si riportano alcuni esempi applicativi:

#### Esempio n.1

Operatore ricadente nella PRODUZIONE VEGETALE (Tabella 1)

- *Coltura praticata*: Vivaistiche sementiere.
- *Metodi di produzione adottati*: Unità Biologica e non biologica su diversi macrousi.
- *Superficie aziendale*: Inferiore a 15 Ha.
- *NC che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione*: Un rilievo negli ultimi tre anni.

La somma da eseguire ai fini del calcolo della Classe di Rischio (CR) è la seguente: 3+2+1+2: il risultato, pari a 8, assegna all'operatore la classe di MEDIO.

#### Esempio n.2

Operatore ricadente nella PRODUZIONE ANIMALE (Tabella 2)

- *Tipologia*: Carne
- *Metodi di produzione zootecnici adottati*: Biologico.
- *Dimensione dell'allevamento (espresso in UBA/arnie)*: >80 UBA.
- *Estensività espressa come UBA/SAU aziendale (quindi non comprensoriale)*: UBA/SAU aziendale (quindi non comprensoriale) <1.
- *NC che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione*: nessun rilievo nei tre anni precedenti (Non considerare le NC non imputabili direttamente all'operatore).

La somma da eseguire ai fini del calcolo della Classe di Rischio (CR) è la seguente: 2+1+3+1+1: il risultato, pari a 8, assegna all'operatore la classe di BASSO.

### Esempio n.3

Operatore ricadente nella PRODUZIONE PREPARAZIONI DI ALIMENTI E MANGIMI (Tabella 6)

- *Fatturato totale bio*: > 5 ML.
- *Classificazione Operatore*: Trasformatore e commerciante di prodotti sfusi considerati a rischio (es.: pomodoro, olio, Cereali, etc.) con l'esclusione della vendita al dettaglio.
- *Metodo di produzione*: Azienda mista.
- *Tipologie di prodotti*: Prodotti Ortofrutticoli freschi.
- *Si avvale di contoterzisti*: L'operatore non si avvale di contoterzisti.
- *Prodotti (Numero di ricette)*: > 30.
- *NC che compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione*: Più rilievi negli ultimi tre anni.

La somma da eseguire ai fini del calcolo della Classe di Rischio (CR) è la seguente: 3+3+3+3+1+3+3: il risultato, pari a 19, assegna all'operatore la classe di ALTO.